

Baloise Safe Plan Kids

L'assicurazione bambini con garanzia

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 01.2022

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali da pagina 7

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale. Esse contengono infatti le informazioni di base su Baloise Safe Plan Kids, l'assicurazione bambini con garanzia. Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione (polizza) e nelle rispettive condizioni contrattuali.

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero.

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel. L'indirizzo web della Basilese Vita SA è www.baloise.ch

2. Contraente, persona assicurata e beneficiario

Il contraente è la persona fisica o giuridica che cerca copertura assicurativa per sé o per altre persone e che, a questo scopo, stipula un contratto di assicurazione con la Basilese Vita SA. Il contraente è il partner contrattuale della Basilese Vita SA.

La persona assicurata è la persona fisica la cui vita o salute è assicurata.

Il beneficiario è la persona fisica o giuridica, designata dal contraente, che ha diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione al verificarsi dell'evento assicurato.

3. Soluzione previdenziale Baloise Safe Plan Kids

Baloise Safe Plan Kids è un'assicurazione sulla vita con formazione di capitale per bambini e ragazzi che consente di combinare l'opportunità di accumulare in modo sicuro un capitale di partenza per la futura vita di adulti con una protezione finanziaria specifica in caso d'incapacità di guadagno. Baloise Safe Plan Kids combina la sicurezza di prestazioni garantite con la possibilità di partecipare agli sviluppi positivi del mercato dei capitali e dei tassi d'interesse. La quota di risparmio viene remunerata per tutta la durata contrattuale a un tasso d'interesse garantito e, al contempo, è possibile coniugare in modo ideale risparmio e agevolazioni fiscali.

Baloise Safe Plan Kids può essere stipulata solo nell'ambito della previdenza libera (pilastro 3b). Il finanziamento di questa soluzione avviene tramite premi periodici che possono essere pagati con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. La Basilese Vita SA garantisce prestazioni in caso di vita e in caso di decesso della persona assicurata. A seconda delle esigenze individuali di protezione finanziaria, è possibile includere una copertura assicurativa supplementare in caso d'incapacità di guadagno (esonero dal pagamento dei premi oppure rendite / contributi assistenziali). Oltre al bambino o ragazzo, è coassicurata un'altra persona che solitamente figura come pagatore del premio per il proprio figlio, nipote o figlioccio. La copertura assicurativa del pagatore del premio comprende l'esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso nonché, se necessario, l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio.

Un'assicurazione sulla vita è caratterizzata di solito da una lunga durata contrattuale. Nel corso del ciclo della vita – formazione, ingresso nel mondo del lavoro, vita di coppia o soggiorno all'estero – cambia anche l'estensione della copertura assicurativa necessaria. Su richiesta del contraente e previa approvazione della Basilese Vita SA, grazie a Baloise Safe Plan Kids è sempre possibile trovare la soluzione adeguata. Una volta giunta a scadenza l'assicurazione, su richiesta del contraente è possibile mantenere, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute, la rendita in caso d'incapacità di guadagno inclusa in Baloise Safe Plan Kids stipulando in collegamento un'assicurazione sulla vita.

Le coperture in caso di vita e di decesso nonché l'esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno si configurano come assicurazioni di somma fissa, le rendite per incapacità di guadagno come assicurazione contro i danni.

Pausa di pagamento del premio

Dopo aver pagato almeno 3 premi annui, il contraente può richiedere una pausa di pagamento del premio. In questo caso il processo di ri-

3 Informazioni sul prodotto

sparmio si interrompe fino alla fine dell'anno assicurativo in corso, quindi al massimo per un anno, e le prestazioni in caso di vita e di decesso si riducono di conseguenza. I premi di rischio e di costo sono dovuti anche durante la pausa di pagamento del premio. Per la durata contrattuale complessiva possono essere richieste al massimo 3 pause di pagamento del premio.

4. Modulo di sicurezza

Il contraente può includere il seguente modulo nella soluzione Baloise Safe Plan Kids.

Garanzia di assicurabilità

Grazie alla garanzia di assicurabilità, durante il periodo di validità contrattuale il contraente può richiedere un aumento limitato delle prestazioni assicurative, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.

5. Diritto di revoca

La proposta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate dal contraente per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla consegna della polizza. La data di ricevimento della polizza è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

6. Copertura assicurativa provvisoria

La copertura assicurativa provvisoria inizia nel momento in cui una succursale o la sede centrale della Basilese Vita SA riceve la proposta di assicurazione, debitamente firmata, in forma cartacea e/o nel momento in cui questa viene trasmessa per via elettronica, tuttavia non prima della data d'inizio richiesta e a condizione che il contraente e la persona assicurata, al momento della presentazione della proposta, fossero domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e non fossero sotto cura medica o controllo medico.

Essa si estingue con l'accettazione o il rifiuto della proposta di assicurazione, al massimo dopo 2 mesi dall'inizio della copertura provvisoria stessa. Può essere disdetta in qualsiasi momento, rispettando un preavviso di 14 giorni.

La copertura assicurativa provvisoria comprende le prestazioni richieste nella proposta. Per tutte le proposte presentate contemporaneamente presso la Basilese Vita SA, la somma assicurata è tuttavia limitata a:

CHF 250'000 in caso di decesso per malattia
CHF 500'000 in caso di decesso per infortunio
CHF 250'000 in caso di incapacità di guadagno.

I primi premi annui o premi unici contenuti nella/e proposta/e vengono dedotti dalle prestazioni.

7. Regime fiscale

In generale

Le seguenti informazioni sul regime fiscale, applicabile ad assicurazioni sulla vita come Baloise Safe Plan Kids si basano sulle disposizioni di legge vigenti al momento della redazione di questo documento informativo e delle condizioni contrattuali, e valide per le persone con domicilio in Svizzera (ultimo aggiornamento: dicembre 2021). La Basilese

Vita SA non risponde della correttezza né della completezza delle seguenti informazioni. Ciò vale in modo particolare per eventuali modifiche alla legislazione fiscale.

Diritto alla deduzione dei premi

Nella previdenza libera (pilastro 3b), i premi sono deducibili nell'ambito della deduzione forfetaria.

Imposta sul reddito

Nel pilastro 3b, la prestazione in caso di vita o in caso di riscatto è esente dall'imposta sul reddito, mentre la prestazione in caso di decesso è di norma soggetta all'imposta di successione.

Imposta patrimoniale

Durante il periodo di validità contrattuale, il valore di riscatto di un'assicurazione di capitale del pilastro 3b è soggetto all'imposta patrimoniale cantonale e comunale. La Confederazione non riscuote tale imposta.

8. Tasso d'interesse tecnico e riserva matematica

Il premio di un'assicurazione con formazione di capitale è composto da una quota di risparmio, una quota di rischio e una quota di costo. Nel premio di un'assicurazione di puro rischio manca la quota di risparmio.

Il tasso d'interesse tecnico è il tasso d'interesse garantito per tutta la durata contrattuale e con il quale vengono remunerate la quota di risparmio e le quote di rischio e di costo non ancora utilizzate.

La riserva matematica è costituita dalle riserve necessarie a livello attuariale per consentire alla Basilese Vita SA di adempiere ai suoi obblighi futuri ed è composta dalla quota di risparmio remunerata e dalle quote remunerate di rischio e di costo non ancora utilizzate.

9. Partecipazione alle eccedenze

Gli elementi caratteristici dell'assicurazione sulla vita sono i premi e le prestazioni assicurative convenuti per una lunga durata contrattuale. Questo tipo di assicurazione richiede un calcolo tariffario prudente. Le ipotesi della Basilese Vita SA in merito alla remunerazione dei capitali investiti, all'andamento dei rischi assicurati e dei costi possono comportare eccedenze di interessi, di rischio o di costo, a cui partecipano i contraenti.

Nel quadro delle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Basilese Vita SA calcola l'importo della partecipazione alle eccedenze annuali che spetta complessivamente ai contraenti. Questo importo viene assegnato al fondo eccedenze per essere poi ripartito tra i singoli contraenti nell'ambito della partecipazione alle eccedenze e nel rispetto delle disposizioni di legge. Per la ripartizione delle eccedenze, la Basilese Vita SA raggruppa i contratti con le stesse o simili caratteristiche tenendo conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato, nonché di quello che si può aspettare per il futuro.

L'entità della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. L'andamento degli interessi ottenuti sui mercati dei capitali è il principale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e dei costi è importante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita.

Le eventuali eccedenze di rischio e di costo vengono accreditate. Al posto dell'eccedenza di interessi delle classiche assicurazioni sulla vita, Baloise Safe Plan Kids prevedono una partecipazione agli interessi e all'indice. Con Baloise Safe Plan Kids le partecipazioni e le eccedenze di rischio e di costo accreditate vengono accumulate e remunerate.

Partecipazione agli interessi

La partecipazione agli interessi permette di beneficiare dell'aumento a lungo termine degli interessi. Essa si orienta all'andamento positivo del tasso massimo d'interesse tecnico stabilito dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Se alla data di riferimento il tasso massimo d'interesse tecnico è superiore a quello valido all'inizio del contratto, la partecipazione agli interessi che ne risulta è pari alla differenza tra questi due valori, in caso contrario viene azzerata.

Partecipazione all'indice

Oltre alla partecipazione agli interessi, il contratto di assicurazione partecipa annualmente, nell'ambito delle eccedenze, al rendimento di un indice selezionato dalla Basilese Vita SA. La partecipazione all'indice corrisponde alla performance dell'indice moltiplicata per il tasso di partecipazione rispettivo di Baloise Safe Plan Kids. La Basilese Vita SA stabilisce annualmente i tassi di partecipazione per un periodo di calcolo di un anno. La performance dell'indice misura l'andamento dell'indice di riferimento nel periodo di calcolo. Se la performance dell'indice è positiva, alla fine dell'anno assicurativo viene accreditata la relativa partecipazione all'indice, altrimenti essa viene azzerata.

In qualità d'investitore, la Basilese Vita SA ha il diritto di sostituire l'indice al termine del periodo di calcolo.

10. Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva

L'offerta della Basilese Vita SA rappresenta sempre un suggerimento, ovvero un invito al cliente interessato a presentare una proposta di stipula. L'offerta non presuppone ancora la volontà della Basilese Vita SA di stipulare un contratto, consente tuttavia al cliente di avere un quadro generale della soluzione previdenziale desiderata.

Se il cliente è interessato alla soluzione assicurativa suggerita, egli può presentare una proposta per la stipula del rispettivo contratto. La proposta del cliente rappresenta quindi una dichiarazione di volontà finalizzata alla stipula di un contratto di assicurazione concreto. Il contraente rimane vincolato alla proposta di assicurazione per 14 giorni. In caso di necessità di un esame medico, questo vincolo si estende a un periodo di 4 settimane.

La verifica della proposta richiede di solito un po' di tempo poiché la Basilese Vita SA deve accertarsi che la somma di rischio sia assicurabile e che lo stato di salute della persona da assicurare consenta l'assunzione del rischio. Affinché in questa fase il proponente non sia costretto a rinunciare alla copertura assicurativa desiderata, la Basilese Vita SA gli concede una copertura assicurativa provvisoria per una durata massima di 2 mesi.

La stipula del contratto avviene con l'accettazione della proposta di assicurazione da parte della Basilese Vita SA e, se nella polizza non è indicata una data successiva, la copertura assicurativa definitiva inizia da subito.

11. Costituzione in pegno e cessione

In qualsiasi momento, il contraente può costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.

12. Obblighi del proponente e degli aventi diritto

Domande della proposta e domande sullo stato di salute (obbligo di dichiarazione precontrattuale)

Il proponente è tenuto a rispondere alle domande della proposta e a quelle sullo stato di salute in modo completo e veritiero. Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta e termina solo con la sua ac-

ettazione. Ogni modifica dei fatti costitutivi del rischio subentrata in questo periodo intermedio, in particolare ogni alterazione della salute, deve essere notificata tempestivamente alla Basilese Vita SA. Se il proponente è incerto se dichiarare o meno un fatto costitutivo del rischio, si raccomanda di dichiararlo sempre e comunque. Ciò vale ad esempio per l'attività professionale e lo stato di fumatore o non fumatore della persona assicurata dichiarati al momento della stipula del contratto o in caso di modifiche del contratto. Il mantenimento del contratto e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle dichiarazioni del proponente. Infatti, la Basilese Vita SA ha il diritto di recedere dal contratto in caso di risposta non veritiera o incompleta ed è esonerata dall'obbligo di prestazione per i sinistri, se la mancata o inesatta dichiarazione di un fatto costitutivo del rischio ha influito sul verificarsi o sulla entità di tali sinistri. La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni può comportare non solo il rifiuto delle prestazioni stesse, ma anche l'avvio di un procedimento penale.

Notifica al verificarsi dell'evento assicurato

Il contraente o gli aventi diritto devono informare la Basilese Vita SA in merito al verificarsi dell'evento assicurato e giustificare il proprio diritto alle prestazioni. Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato il prima possibile e un'incapacità di guadagno deve essere notificata al massimo 3 mesi dopo il suo inizio.

Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica

Nel caso di **persone fisiche**, sono soggetti all'obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:

- i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazionalità;
- i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia cittadinanza con domicilio negli Stati Uniti;
- i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);

- d) le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
- e) oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.

Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Nel caso di **soggetti giuridici** (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l'obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all'obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Se il contraente diventa soggetto all'obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Institution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere notificato all'autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fiscali di rilievo relativi a questo contratto all'autorità fiscale statunitense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del contraente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all'IRS. Se la persona soggetta all'obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere all'assistenza amministrativa internazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonimamente, sullo status FATCA e/o sul soggetto/i controllante/i.

Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata identificata al momento della stipula del contratto ai fini dell'obbligo fiscale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all'obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all'IRS. In base alla normativa FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).

Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

13. Diritto di disdetta

Il contratto di assicurazione termina con una disdetta. In particolare, le possibilità di disdetta del contratto di assicurazione sono le seguenti:

Chi effettua la disdetta	Motivo della disdetta	Momento della disdetta	Fine della copertura assicurativa
Contraente	violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale (art. 3 LCA)	entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione dell'obbligo, al massimo un anno dopo la violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta presso la sede centrale della Basilese Vita SA
	Risoluzione anticipata del contratto (riscatto)	Trascorso il primo anno assicurativo	Alla ricezione della disdetta presso la sede centrale della Basilese Vita SA
Basilese Vita SA	violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale (art. 6 LCA)	entro 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	frode assicurativa (art. 40 LCA)	subito	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	violazione dell'obbligo d'informare in caso di modifica dello status fiscale statunitense (R19)	subito	al ricevimento della disdetta da parte del contraente

14. Premio

Il premio è il contributo che il contraente è tenuto a pagare per la copertura assicurativa concessa. Il premio di un'assicurazione con formazione di capitale è composto da una quota di risparmio, una quota di rischio e una quota di costo. Il premio di risparmio è finalizzato alla previdenza, mentre il premio di rischio serve ad assicurare i rischi di decesso e d'incapacità di guadagno. Nel premio di un'assicurazione di puro rischio manca la quota di risparmio. Le informazioni riguardanti la durata dell'obbligo di pagamento dei premi, l'importo e la scadenza dei premi nonché il termine di pagamento dei premi sono contenute nell'offerta, nella proposta di assicurazione, nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Il premio per la rendita per incapacità di guadagno e per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso dipende dallo stato di fumatore o non fumatore della persona assicurata ed è di norma inferiore se la persona assicurata non fuma.

Il premio per la rendita per incapacità di guadagno dipende inoltre dall'attività professionale della persona assicurata.

Il pagamento dei premi può avvenire annualmente oppure, pagando un supplemento, anche mensilmente, trimestralmente o semestralmente. La Basilese Vita SA garantisce l'importo del premio indicato nella polizza per tutta la durata del contratto. In caso di rendita per incapacità di guadagno, la garanzia di premio è limitata a 5 anni.

Il premio può essere versato anche da un deposito premi o da un deposito premi bloccato. Il deposito premi è un conto a interessi gestito dalla Basilese Vita SA per il contraente allo scopo di finanziare i premi periodici futuri ed è quindi vincolato a un contratto di assicurazione. Lo stesso vale anche per il deposito premi bloccato che, tuttavia, si differenzia dal deposito premi per l'impossibilità di effettuare prelievi di capitale, a meno che non venga meno lo scopo per cui è stato aperto lo stesso deposito premi bloccato. In entrambi i tipi di deposito, gli interessi maturati sono sog-

getti all'imposta sul reddito e il saldo all'imposta patrimoniale. Questi depositi non godono della protezione offerta dal segreto bancario.

In caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo che va fino allo scioglimento dello stesso.

15. Conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi

Se il pagamento dei premi non avviene entro il termine stabilito, questo può compromettere il mantenimento della copertura assicurativa o persino dell'intero contratto di assicurazione. Queste sono le conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi:

- fine del contratto di assicurazione
- perdita di componenti contrattuali non trasformabili in caso di trasformazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi;
- interruzione della copertura a seguito della sospensione dell'obbligo di prestazione.

16. Trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

Se il pagamento dei premi periodici viene sospeso, ma la copertura assicurativa deve essere tuttavia mantenuta in misura ridotta, dopo una determinata durata contrattuale minima il contraente può richiedere la trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

Per determinare il valore di trasformazione, ovvero la prestazione assicurata dopo la trasformazione, per le assicurazioni riscattabili si utilizza il valore di riscatto come premio unico.

17. Riscatto

Dopo una determinata durata minima, il contraente può richiedere il riscatto parziale o totale di un'assicurazione riscattabile a premi periodici.

In caso di riscatto parziale le prestazioni assicurate subiscono una riduzione.

Le regole in base alle quali viene calcolato il valore di riscatto del singolo contratto di assicurazione sono riportate nelle condizioni contrattuali. L'andamento del valore di riscatto è indicato nell'offerta.

18. Prestito (anticipo)

Nella previdenza libera (pilastro 3b), la Basilese Vita SA può concedere al contraente un prestito (anticipo) a condizione che l'assicurazione preveda un valore di riscatto. I crediti in sospeso derivanti dal prestito saranno dedotti dal pagamento della prestazione.

19. Fine del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione termina per motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali.

In particolare il contratto di assicurazione termina:

- se si verifica l'evento assicurato e non vengono erogate prestazioni di rendita per incapacità di guadagno;
- se scade la durata contrattuale prevista;
- se viene revocata la proposta di assicurazione;
- se si verificano gli effetti della diffida in caso di mora nel pagamento dei premi (cfr. la cifra 14);
- in caso di riscatto;
- in caso di disdetta.

20. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad esempio uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad esempio, prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad esempio pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Clausola di esonero dall'obbligo di mantenere il segreto

Il trattamento dei dati, ad esempio da parte di un medico soggetto all'obbligo professionale di mantenere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. La dichiarazione di consenso contiene quindi anche l'esonero dall'obbligo di mantenere il segreto rilasciato dal contraente.

Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i co-assicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nel relativo avvio e nella liquidazione del sinistro (ad esempio, assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad esempio, uffici o liquidatori di sinistri).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità, al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti per legge (ad esempio autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in

materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati:
www.baloise.ch/protezione-dati

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Vita SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
datenschutz@baloise.ch

21. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Basilese Vita SA rispetta le disposizioni dell'autorità di vigilanza e quelle interne relative all'adempimento degli obblighi di diligenza. Fanno parte di questi obblighi:

- l'identificazione del cliente sulla base di un documento probatorio al momento dell'avvio di relazioni d'affari;
- l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto;
- il controllo di plausibilità delle operazioni e l'accertamento delle circostanze economiche;
- l'accertamento relativo al destinatario del pagamento;
- gli obblighi di documentazione.

22. Reclami

In caso di reclamo rivolgersi a:

Basilese Vita SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
reclamazioni@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Condizioni contrattuali particolari per Baloise Safe Plan Kids

SP1

Prestazione in caso di vita

Se la persona assicurata è in vita al termine del contratto, ha diritto alle quote detenute.

SP2

Prestazione in caso di decesso

→ Prima dei 2 anni e ½ di età

Il pagamento derivante da tutte le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA è limitato a CHF 2'500. Se la somma dei premi, più il 5% di interessi su di essi, pagati per l'assicurazione con formazione di capitale supera questo limite, viene rimborsata la somma dei premi più gli interessi.

→ Tra i 2 anni e ½ e i 12 anni di età

Il pagamento derivante da tutte le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA è limitato a CHF 20'000. Se la somma dei premi, più il 5% di interessi su di essi, pagati per l'assicurazione con formazione di capitale supera questo limite, viene rimborsata la somma dei premi più gli interessi.

→ Dai 12 anni di età in poi

Se la persona assicurata decede nel corso della durata contrattuale, i beneficiari hanno diritto al capitale garantito in caso di decesso.

→ Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso della persona adulta coassicurata (pagatore del premio)

Se la persona coassicurata decede nel corso della durata contrattuale, la Basilese Vita SA si fa carico del pagamento dei premi fino alla fine del contratto indicata nella polizza. Su richiesta del contraente, il valore dell'esonero dal pagamento dei premi scontato dell'interesse tecnico viene versato come prestazione in capitale e viene invece ristabilito l'obbligo di pagamento del premio.

SP3

Valore di riscatto

→ Assicurazioni a premi periodici e assicurazioni trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi

Nel caso delle assicurazioni e delle componenti assicurative a premi periodici, ma anche delle assicurazioni trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi, il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica dalla quale sono state dedotte le spese di stipula non ammortizzate e un'eventuale deduzione per il rischio dovuto al tasso d'interesse, ma almeno a ⅓ della riserva matematica.

Il riscatto è consentito dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo. Nella previdenza vincolata (pilastro 3a) devono essere soddisfatti i requisiti dell'art. 3 OPP 3.

La deduzione per il rischio dovuto al tasso d'interesse viene calcolata in base alla durata residua della componente assicurativa e all'aumento dell'interesse medio degli ultimi 10 anni prima del riscatto o dall'inizio del contratto, se esso è più prossimo al momento del riscatto. L'interesse medio corrisponde al valore medio dei tassi swap da uno a 10 anni al momento preso in considerazione (fonte: Bloomberg).

L'importo della deduzione per il rischio dovuto al tasso d'interesse corrisponde alla durata residua in anni (al massimo 5) della componente assicurativa moltiplicata per l'aumento dell'interesse medio in percentuale. La deduzione ammonta al massimo al 10% del valore di riscatto al lordo della deduzione per il rischio dovuto al tasso d'interesse.

Se l'aumento dell'interesse è inferiore allo 0,5%, non si applica alcuna deduzione per il rischio dovuto al tasso d'interesse.

SP4

Valore di trasformazione

Le assicurazioni contro premi periodici hanno un valore di trasformazione, se è stato pagato un premio annuo.

Il valore di trasformazione corrisponde alla prestazione assicurata risultante dal valore di riscatto, senza deduzione per il rischio dovuto al tasso d'interesse e senza ulteriori spese di stipula.

SP5

Partecipazione alle eccedenze

La classica partecipazione alle eccedenze è composta da eccedenze di rischio e di costo che vengono ripartite all'inizio di ogni anno assicurativo. Al posto dell'eccedenza di interessi delle classiche assicurazioni sulla vita, Baloise Safe Plan Kids prevede una partecipazione agli interessi e all'indice. Le partecipazioni e le eccedenze di rischio e di costo accreditate vengono accumulate.

→ Partecipazione agli interessi

La partecipazione agli interessi permette di beneficiare dell'aumento a lungo termine degli interessi. Essa si orienta all'andamento positivo del tasso massimo d'interesse tecnico stabilito dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Se alla data di riferimento il tasso massimo d'interesse tecnico è superiore a quello valido all'inizio del contratto, la partecipazione agli interessi che ne risulta è pari alla differenza tra questi due valori, in caso contrario viene azzerata. La data di riferimento corrisponde a quella d'inizio del periodo di calcolo determinante per la partecipazione all'indice. Un'eventuale partecipazione agli interessi viene accreditata alla fine dell'anno e la partecipazione agli interessi viene accumulata e remunerata.

Se la FINMA modifica le basi per la determinazione del tasso massimo d'interesse tecnico, alle date di riferimento la Basilese Vita SA ha il diritto di applicare il seguente tasso d'interesse al posto del tasso massimo d'interesse tecnico fissato dalla FINMA: il 60% della media mobile su 10 anni del tasso a pronti della Banca nazionale svizzera per obbligazioni della Confederazione Svizzera con una durata di 10 anni.

→ Partecipazione all'indice

Oltre alla partecipazione agli interessi, il contratto di assicurazione partecipa annualmente, nell'ambito delle eccedenze, al rendimento di un indice selezionato dalla Basilese Vita SA. La partecipazione all'indice corrisponde alla performance dell'indice moltiplicata per il tasso di partecipazione Baloise Safe Plan Kids. La Basilese Vita SA stabilisce annualmente i tassi di partecipazione per un periodo di calcolo di un anno. La performance dell'indice misura l'andamento dell'indice di riferimento nel periodo di calcolo. Se la performance dell'indice è positiva, la relativa partecipazione all'indice viene accreditata alla fine dell'anno assicurativo e remunerata a partire dall'anno successivo. In caso contrario la partecipazione all'indice verrà azzerata.

In qualità d'investitore, la Basilese Vita SA ha il diritto di sostituire l'indice al termine del periodo di calcolo.

Nell'offerta e nell'informazione annuale si comunicano al contraente l'inizio e la fine del periodo di calcolo rilevante, l'indice selezionato e il tasso di partecipazione stabilito.

Condizioni contrattuali particolari per il modulo di sicurezza

Il modulo di sicurezza è assicurato se indicato nella polizza. Nel corso della durata contrattuale, il contraente può escludere in qualsiasi momento il modulo dal contratto di assicurazione. Il modulo di sicurezza non è riscattabile e non possono essere né ceduti né costituiti in pegno singolarmente. Se il contratto viene trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi, il modulo di sicurezza non può essere mantenuto. Se il contratto viene trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi, i moduli di sicurezza non possono essere mantenuti e quindi decadono.

SW1

Garanzia di assicurabilità

Nell'ambito della garanzia di assicurabilità, durante il periodo di validità contrattuale il contraente può richiedere un aumento delle prestazioni assicurative nella misura di seguito indicata, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute della persona assicurata.

- Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso possono essere aumentate fino a un massimo del 100%
 - > in caso di matrimonio o di unione domestica registrata della persona assicurata;
 - > dopo l'avvio di un'attività lucrativa indipendente da parte della persona assicurata.
- Le prestazioni inizialmente assicurate in caso di decesso possono essere aumentate fino a un massimo del 50%
 - > in caso di nascita di un figlio della persona assicurata o di adozione di un bambino da parte della stessa;
 - > dopo l'acquisto di un'abitazione di proprietà ad uso personale da parte della persona assicurata;
 - > al termine di ogni 5 anni assicurativi.
- La rendita inizialmente assicurata per incapacità di guadagno può essere aumentata fino a un massimo del 10%
 - > al termine di ogni 5 anni assicurativi.

La garanzia di assicurabilità è concessa solo se la richiesta scritta di aumento e i documenti giustificativi vengono presentati alla Basilese Vita SA entro 3 mesi dal rispettivo evento o almeno 3 mesi prima della fine di ogni 5 anni assicurativi.

Per l'aumento delle prestazioni valgono le condizioni di accettazione in vigore alla stipula del contratto nonché le tariffe e le condizioni contrattuali vigenti al momento dell'aumento.

La garanzia di assicurabilità si estingue

- se il contratto è stato trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi a seguito di mora nel pagamento dei premi o su richiesta del contraente;
- 5 anni prima della scadenza del contratto;
- dopo il verificarsi di un'incapacità di guadagno assicurata, indipendentemente dalla sua durata e dal suo perdurare;

- per le assicurazioni per incapacità di guadagno se la rispettiva durata residua è inferiore a 5 anni o dopo il verificarsi di un'incapacità di guadagno assicurata, indipendentemente dalla sua durata e dal suo perdurare;
- se il domicilio della persona assicurata non si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Per la persona adulta coassicurata decade la garanzia di assicurabilità

- per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso, se la persona coassicurata ha raggiunto l'età di 55 anni o se il totale degli aumenti del capitale di decesso effettuati nell'ambito della garanzia di assicurabilità per le assicurazioni stipulate con la Basilese Vita SA ammonta a CHF 200'000;
- per l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno, se la persona coassicurata ha raggiunto l'età di 50 anni;
- se il domicilio della persona coassicurata non si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Condizioni contrattuali particolari per le assicurazioni per incapacità di guadagno

EU1

Prestazioni in caso d'incapacità di guadagno

Le prestazioni in caso d'incapacità di guadagno della persona assicurata possono essere assicurate sotto forma di esonero dal pagamento dei premi e come rendita. La persona adulta coassicurata può assicurare anche l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'incapacità di guadagno.

→ Prima dei 6 anni di età

Le prestazioni in caso d'incapacità di guadagno iniziano non prima del compimento del 6° anno di età. Prima dei 6 anni di età non vengono quindi effettuati pagamenti, anche se i premi devono essere versati completamente.

→ Tra i 6 e i 16 anni di età

Le prestazioni vengono versate sotto forma di contributi di assistenza per un importo pari al 50% della rendita per incapacità di guadagno assicurata, se il figlio assicurato, in seguito a malattia o infortunio, subisce un danno alla salute oggettivamente constatabile dal punto di vista medico che non consiste in un'infermità congenita e se, a causa di questo danno, non può portare a termine una formazione normale e quindi non sarà probabilmente mai in grado di guadagnarsi autonomamente da vivere.

I contributi di assistenza vengono pagati con cadenza trimestrale, alla fine di ogni periodo.

Per l'esonero dal pagamento dei premi si applicano le stesse condizioni come per la concessione dei contributi di assistenza.

Il figlio assicurato deve essere domiciliato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein oppure in uno dei paesi indicati al punto EU6. Non trovano applicazione i punti da EU2 a EU4.

→ Dai 16 anni di età in poi

A seconda del grado d'incapacità di guadagno, sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei premi oppure alla rendita per incapacità di guadagno e all'esonero dal pagamento dei premi.

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni in caso di

- infermità congenita;
- tentativo di suicidio;
- automutilazione volontaria;
- violazione dell'obbligo d'informare e di prova;
 - > al verificarsi di un'incapacità lavorativa (EU8);
 - > all'atto della determinazione o verifica del diritto alle prestazioni (R11 delle condizioni di base);
 - > in caso di modifica dei requisiti necessari che danno diritto alle prestazioni (EU8);
- rifiuto o impedimento delle visite e degli accertamenti richiesti dalla Basilese Vita SA;
- violazione dell'obbligo di ridurre il danno (EU9);
- abuso o dipendenza dovuti al consumo di pillole, farmaci, alcol o droghe oppure di conseguenti diagnosi psichiatriche o somatiche;
- partecipazione a guerre, operazioni di carattere bellico o tumulti civili.

EU2

Incapacità di guadagno

La persona assicurata è incapace al guadagno se, a causa di un danno alla salute oggettivamente constatabile dal punto di vista medico, non è più in grado di esercitare interamente o parzialmente un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, neppure dopo un trattamento e una riqualificazione professionale ragionevolmente esigibili. Durante la riqualificazione professionale richiesta, le prestazioni per incapacità di guadagno vengono erogate solo se la riqualificazione professionale è oggettivamente necessaria per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno e se è adeguata dal punto di vista temporale, personale e materiale.

Sussiste incapacità di guadagno solo se essa è oggettivamente insormontabile.

EU3

Grado d'incapacità di guadagno

→ Confronto del reddito (R)

La differenza tra il reddito da lavoro percepito dalla persona assicurata prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 1) e il reddito da lavoro che questa stessa persona percepisce o sarebbe in grado di percepire dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), espressa in percentuale del reddito da lavoro finora percepito (redd. 1), rappresenta il grado d'incapacità di guadagno.

$$\frac{(\text{redd. 1} - \text{redd. 2}) \times 100}{\text{redd. 1}} = \text{grado di IG (\%)}$$

Per il reddito da lavoro (redd. 1) è determinante

- > per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipendenti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media del reddito soggetto all'AVS percepito nei 3 anni civili interi precedenti l'inizio dell'incapacità di guadagno.
- > per le persone attive con un reddito irregolare e gli indipendenti domiciliati in uno dei paesi elencati al punto EU6: la media del reddito lordo imponibile, dedotti i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, percepito nei 3 anni civili interi precedenti l'inizio dell'incapacità di guadagno.
- > per le altre persone attive domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: la media del reddito soggetto all'AVS

percepito nell'anno civile precedente l'inizio dell'incapacità di guadagno.

- > per le altre persone attive domiciliate in uno dei paesi elencati al punto EU6: la media del reddito lordo imponibile, dedotti i contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, percepito nell'anno civile precedente l'inizio dell'incapacità di guadagno.

Il reddito da lavoro percepito prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 1) non subisce aumenti dovuti all'andamento dei salari nominali né al supplemento di carriera.

Per il reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2) è determinante il reddito che la persona assicurata percepisce o sarebbe in grado di percepire da un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile su un mercato del lavoro equilibrato dopo un trattamento e un'integrazione ragionevolmente esigibili.

Il reddito da attività dipendente e quello da attività indipendente vengono sommati.

Se non è possibile calcolare il reddito da lavoro (redd. 1 e redd. 2) e se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la Basilese Vita SA può calcolare i salari medi per mezzo della rilevazione svizzera della struttura dei salari effettuata dall'Ufficio federale di statistica.

→ Confronto delle attività (A)

Per le persone che non esercitano attività lucrativa e le persone in formazione, il grado d'incapacità di guadagno viene determinato confrontando le mansioni o attività non remunerate svolte prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno con quelle che sono ancora possibili e ragionevolmente esigibili dopo un trattamento e un'integrazione ragionevolmente esigibili.

→ Confronto del reddito e delle attività (R/A)

Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno vengono determinati la quota dell'attività lucrativa (Y) e quella della rimanente attività (Z) e, successivamente, il grado d'incapacità di guadagno in base al confronto valido del reddito (R) e delle attività (A).

$$\begin{array}{r}
 \dots\dots\dots \\
 \text{parte Y (\%)} \times \text{grado di IG (\%)} \text{ secondo (R)} \\
 + \text{ parte Z (\%)} \times \text{grado di IG (\%)} \text{ secondo (A)} \\
 \hline
 = \text{grado di IG (\%)} \text{ in base al confronto del reddito e delle} \\
 \text{attività} \\
 \dots\dots\dots
 \end{array}$$

Fino al termine di eventuali provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale o di eventuali provvedimenti medici o professionali relativi all'integrazione (formazione professionale iniziale, riqualificazione), al massimo entro 2 anni dall'inizio di un'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno, il grado d'incapacità di guadagno può essere determinato in base a una valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. I provvedimenti devono essere oggettivamente necessari e adeguati per ristabilire, mantenere o migliorare la capacità di guadagno.

EU4

Entità delle prestazioni

Grado d'incapacità di guadagno	Prestazioni per incapacità di guadagno
a partire dal 70%	prestazione completa
dal 25% al 70%	prestazione in base al grado d'incapacità di guadagno
inferiore al 25%	nessuna prestazione

Se, nell'ambito della previdenza privata (3° pilastro), la persona assicurata ha stipulato contratti che prevedono prestazioni di rendita per incapacità di guadagno con uno o più assicuratori privati svizzeri o esteri, nei quali, incluso questo contratto, in caso d'incapacità di guadagno totale è prevista una somma complessiva di oltre CHF 36'000 annui, la rendita viene ridotta della parte eccedente tale importo ai sensi delle disposizioni di seguito riportate, altrimenti non avviene alcuna riduzione della rendita.

- Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi, tenendo conto del reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità nonché delle indennità giornaliere corrisposte da assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall'importo stabilito nella polizza – è limitato al 100% del reddito da lavoro determinante (redd. 1) definito al punto EU3.

- Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi, tenendo conto del reddito da lavoro percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2), di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità nonché delle indennità giornaliere corrisposte da assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri e indipendentemente dall'importo stabilito nella polizza – è limitato al 100% del reddito da lavoro determinante (redd. 1) definito al punto EU3, a cui si aggiunge la quota della rimanente attività, espressa in percentuale e moltiplicata per CHF 36'000.

- Per le persone assicurate che al verificarsi dell'evento assicurato non esercitano attività lucrativa o sono in formazione, l'importo della rendita da corrispondere in caso d'incapacità di guadagno – una volta trascorso un periodo di attesa di 24 mesi e tenendo conto di tutte le altre rendite per incapacità lavorativa, di guadagno e delle rendite d'invalidità corrisposte da assicuratori privati svizzeri o esteri – è limitato a un totale di CHF 36'000.

In tutti i casi, la rendita per incapacità di guadagno, comprese eventuali spese per la riduzione del danno, è limitata all'importo indicato nella polizza. Il pagamento avviene alla fine di ogni periodo e, se l'importo di pagamento è di almeno CHF 2'000 al mese, in rate mensili, altrimenti in rate trimestrali.

Riduzione delle prestazioni falsa dichiarazione dell'attività professionale

Se l'attività professionale è stata indicata in modo inesatto al momento della stipula del contratto o all'atto di eventuali modifiche contrattuali e se questa falsa dichiarazione ha comportato la classificazione dell'attività professionale della persona assicurata in una

categoria meno costosa, le prestazioni assicurate saranno ridotte con effetto retroattivo dalla data di classificazione. L'importo della rendita ridotta equivale alla rendita che si sarebbe percepita sulla base del premio convenuto e dell'effettiva attività professionale svolta e dichiarata correttamente al momento della presentazione della proposta di assicurazione.

È fatta salva la disdetta per violazione dell'obbligo di dichiarazione che può comportare la perdita totale delle prestazioni assicurative.

EU5

Periodo di attesa e durata del diritto alle prestazioni

Il periodo di attesa comincia con il verificarsi di un'incapacità lavorativa ininterrotta che comporta un'incapacità di guadagno, tuttavia non prima del giorno in cui la persona assicurata ricorre per questo motivo a cure mediche. In caso di violazione dell'obbligo d'informare (EU8), il periodo di attesa inizia a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte della Basilese Vita SA. Se, entro un anno, la persona assicurata viene nuovamente riconosciuta come incapace al guadagno a causa della stessa affezione per la quale riceve già una prestazione per incapacità di guadagno, si rinuncia a un ulteriore periodo di attesa. Questo è valido anche se la persona assicurata è già incapace al guadagno in misura tale da avere diritto alle relative prestazioni e il grado d'incapacità aumenta in seguito a un nuovo danno alla salute. Il grado d'incapacità di guadagno provocato da affezioni diverse non può superare il 100%.

Le prestazioni per incapacità di guadagno saranno versate fino alla data indicata nella polizza. L'esonero dal pagamento dei premi è concesso al massimo fino alla fine dell'anno assicurativo in cui la persona assicurata compie 65 anni.

EU6

Domicilio della persona assicurata

La Basilese Vita SA concede l'esonero dal pagamento dei premi indipendentemente dal domicilio della persona assicurata.

Le rendite per incapacità di guadagno vengono erogate solo se la persona assicurata è domiciliata in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o esclusivamente in uno dei paesi elencati di seguito. In caso di domicilio in uno dei seguenti paesi, le rendite per incapacità di guadagno vengono erogate solo a partire da un grado d'incapacità di guadagno del 50%:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (esclusi i territori d'oltremare), Germania, Gran Bretagna (esclusi i territori d'oltremare), Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (escluse le Azzorre e Madera), Principato d'Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Spagna (escluse le Baleari e le Canarie) e Svezia.

Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in un paese non indicato in questo elenco, non sussiste alcun diritto alle rendite per incapacità di guadagno. Un diritto già vigente si estingue al momento del trasferimento del domicilio in un paese non indicato in questo elenco. Se la persona assicurata, pur essendo domiciliata in uno dei paesi sopra elencati, trascorre più di 4 mesi all'anno in un paese non indicato in questo elenco, non sussiste alcun diritto alle rendite per incapacità di guadagno e un eventuale diritto già vigente si estingue.

Sono fatti salvi accordi scritti divergenti convenuti con la Basilese Vita SA presso la sede centrale a Basilea.

EU7

Riscatto e trasformazione

Le assicurazioni per incapacità di guadagno non sono riscattabili e non possono essere trasformate in assicurazioni esonerate dal pagamento dei premi.

EU8

Obbligo d'informare

L'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno deve essere comunicata per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo alla Basilese Vita SA prima della scadenza del periodo di attesa determinante per la prestazione, al massimo entro 3 mesi dal verificarsi dell'incapacità lavorativa stessa.

Ogni modifica dei requisiti necessari che danno diritto alle prestazioni o dei fattori che influiscono sulle prestazioni, come il cambiamento dello stato di salute, dell'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno e del reddito percepito dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno (redd. 2) determinante per il calcolo del grado d'incapacità di guadagno, ma anche i cambiamenti relativi al campo di attività e il trasferimento del domicilio o della residenza effettiva in un paese non elencato al punto EU6 devono essere comunicati tempestivamente in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo alla Basilese Vita SA. Le prestazioni saranno adeguate di conseguenza.

Il contraente deve restituire le rendite indebitamente percepite e pagare i premi da cui è stato indebitamente esonerato.

EU9

Obbligo di collaborare e di ridurre il danno

La persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che è in grado di fare per ridurre la durata e il grado della sua incapacità lavorativa e per impedire il verificarsi dell'incapacità di guadagno.

La persona assicurata deve in particolare prendere parte attiva a tutti i provvedimenti medici e professionali oggettivamente e ragionevolmente esigibili, adottati a seguito del danno alla sua salute, che mirano a ristabilire, mantenere o migliorare la sua capacità di guadagno. La persona assicurata è inoltre tenuta a procedere a cambiamenti oggettivamente e ragionevolmente esigibili nella sua attività lucrativa o nel suo campo di attività, come ad esempio una nuova ripartizione delle attività.

Sono ritenuti ragionevolmente esigibili tutti i provvedimenti atti ad integrare la persona assicurata, ad eccezione dei provvedimenti non adeguati al suo stato di salute.

La persona assicurata deve esonerare dall'obbligo di mantenere il segreto i suoi medici curanti nonché le persone e le istituzioni in grado di fornire le informazioni necessarie per determinare il diritto alle prestazioni.

La Basilese Vita SA, previa diffida e dopo aver informato in merito alle conseguenze della violazione dell'obbligo di collaborare e di ridurre il danno, può ridurre o rifiutare temporaneamente o permanentemente il pagamento delle prestazioni per incapacità di guadagno se la persona assicurata si sottrae o si oppone ai provvedimenti proposti oppure non fa di propria iniziativa tutto ciò che sarebbe in grado di fare.

EU10**Cessazione totale o parziale dell'attività lucrativa**

La cessazione totale o parziale dell'attività lucrativa deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo alla Basilese Vita SA se la rendita assicurata in caso d'incapacità di guadagno supera CHF 36'000 e se la cessazione dell'attività lucrativa non è la conseguenza di un danno alla salute oggettivamente constatabile. Le prestazioni assicurate e i premi saranno adeguati dalla data di ricevimento della comunicazione.

EU11**Adeguamento del premio per le rendite per incapacità di guadagno**

La Basilese Vita SA è autorizzata ad adeguare il premio all'andamento del rischio della comunità assicurata dopo 5 anni assicurativi. Se l'assicurazione è stipulata nell'ambito della previdenza vincolata e se l'adeguamento del premio comporterebbe il superamento dell'importo massimo previsto dalla legge per i contributi versati alle forme di previdenza riconosciute, non viene aumentato il premio, bensì viene ridotta la rendita assicurata in caso d'incapacità di guadagno. L'adeguamento del premio o la riduzione della rendita assicurata saranno comunicati per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo almeno 30 giorni prima della scadenza principale del premio.

Le modifiche delle prestazioni assicurate in caso d'incapacità di guadagno non hanno come conseguenza né un nuovo inizio né una proroga del termine di 5 anni.

EU12**Diritto di disdetta**

Dopo la comunicazione dell'adeguamento del premio o della riduzione della rendita assicurata, il contraente può disdire per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo l'assicurazione in caso d'incapacità di guadagno. La copertura assicurativa si estingue al momento del ricevimento della disdetta da parte della Basilese Vita SA.

Condizioni di base

Tutte le condizioni contrattuali particolari hanno priorità sulle condizioni di base. Se nelle condizioni contrattuali particolari mancano disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni generali contenute nelle condizioni di base per tutte le assicurazioni e le componenti assicurative stipulate.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni di volontà, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente solo la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende un testo scritto, con sotto apposta la firma autografa originale.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. La rispettiva dichiarazione di volontà può essere validamente trasmessa

tramite canali elettronici come prova per testo non firmata dal mittente, ma che deve sempre essere tuttavia comprovata dal mittente stesso, come ad esempio lettera senza firma originale, fax o e-mail.

R1**Inizio del contratto e della copertura assicurativa definitiva**

Il contratto di assicurazione si ritiene stipulato con la comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta. La copertura assicurativa definitiva inizia a partire dalla data di tale comunicazione, salvo diversa indicazione nella polizza. Gli eventi che si verificano tra la presentazione della proposta di assicurazione e la sua accettazione, oppure prima della data d'inizio indicata nella polizza, sono esclusi dalla copertura assicurativa definitiva.

R2**Modalità di pagamento dei premi**

Il premio annuo convenuto può essere versato anche in rate semestrali, trimestrali o mensili, dietro pagamento di un supplemento.

R3**Scadenza dei premi**

I premi scadono alle date indicate nella polizza. Durante la verifica del diritto alle prestazioni e delle modifiche contrattuali, i premi sono sempre dovuti integralmente.

R4**Termini di pagamento e conseguenze in caso di mora nel pagamento dei premi**

Il termine di pagamento per il primo premio è di 2 settimane dalla consegna della polizza.

Il termine di pagamento per i premi successivi è di 4 settimane dalla scadenza del premio.

Se il termine di 14 giorni successivi all'invio della diffida scade senza che sia pervenuto il pagamento, l'assicurazione si estingue senza diritto alle prestazioni oppure l'obbligo di prestazione è sospeso e il contratto viene trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

In caso di mora nel pagamento dei premi, la Basilese Vita SA può riscuotere interessi di mora e spese di diffida.

R5**Rimborso dei premi****→ In caso di decesso**

Le quote del premio annuo pagate per il periodo posteriore alla data del decesso della persona assicurata saranno versate ai beneficiari.

→ In caso di riscatto, di trasformazione e recesso

I premi pagati per il periodo posteriore alla data dello scioglimento del contratto saranno rimborsati o, in caso di trasformazione, inclusi nell'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

R6**Rimessa in vigore**

Il contratto può essere rimesso in vigore senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute entro 6 mesi dalla decorrenza degli effetti della diffida dopo il pagamento integrale dei premi arretrati, degli interessi di mora e delle spese di diffida.

R7

Riscatto, trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi e recesso**→ Riscatto**

- > Nelle assicurazioni riscattabili a premi periodici, il riscatto è possibile dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.

→ Trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

- > Per le assicurazioni con valore di trasformazione, è possibile richiedere la trasformazione dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.
- > In caso di mora nel pagamento, la trasformazione viene effettuata automaticamente dopo 6 mesi dalla scadenza del premio se il contratto di assicurazione è stato in vigore per 3 anni o se esiste un valore di trasformazione stabilito contrattualmente.

→ Recesso

Il recesso è consentito dopo il pagamento di un premio annuo e non prima della fine del primo anno assicurativo.

In caso di riscatto o trasformazione, le componenti contrattuali delle rendite per incapacità di guadagno, per le quali sono state già versate delle prestazioni, saranno mantenute previo adeguamento dei premi. Ad eccezione delle componenti contrattuali trasformate, il resto del contratto viene soppresso.

Vengono dedotti i premi arretrati, gli interessi di mora, le spese di diffida e i crediti legati al prestito, compresi gli interessi.

R8

Garanzia di mantenimento per assicurazioni per incapacità di guadagno incluse

Una volta giunta a scadenza l'assicurazione, su richiesta del contraente è possibile mantenere, senza necessità di un nuovo esame dello stato di salute, la rendita in caso d'incapacità di guadagno della persona assicurata inclusa nel contratto stipulando in collegamento un'assicurazione sulla vita.

Al mantenimento della rendita si applicano

- le condizioni di accettazione originarie valide al momento della stipula del contratto;
- le tariffe e le condizioni contrattuali valide al momento della stipula dell'assicurazione di collegamento;
- l'età al momento del mantenimento della rendita come età di entrata, nonché la fine della durata della prestazione originaria come termine massimo della prestazione.

La garanzia di mantenimento decade

- in caso di trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi;
- dopo il verificarsi di un'incapacità di guadagno assicurata, indipendentemente dalla sua durata e dal suo perdurare.

R9

Basi di calcolo**→ Rischio di decesso**

Tavola EKM/F 2022, sulla base della statistica comunitaria dell'ASA 2011 – 2015. Il tasso d'interesse tecnico è dello 0% per le componenti contrattuali a premio periodico e a premio unico.

→ Rischio d'incapacità di guadagno

Tavola EIM/F 2022, sulla base della statistica comunitaria dell'ASA 2013 – 2017. Il tasso d'interesse tecnico è dello 0% per le componenti contrattuali a premio periodico.

R10

Partecipazione alle eccedenze

L'entità della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. L'andamento degli interessi ottenuti sui mercati dei capitali è il principale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e dei costi è importante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita. La Basilese Vita SA ha tuttavia il dovere di presentare un resoconto dettagliato sulle eccedenze nell'ambito del rapporto di vigilanza annuale all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Modalità di assegnazione e utilizzo delle eccedenze**→ Data di assegnazione delle eccedenze**

L'eventuale partecipazione alle eccedenze sarà assegnata all'inizio dell'anno assicurativo.

→ Accumulo di interessi

Le eventuali quote di eccedenza saranno accumulate e remunerate. Esse vengono versate al termine del contratto, al pagamento del valore di riscatto o della prestazione assicurativa in caso di vita o decesso.

→ Informazione annuale e clausola di modifica

Il contraente sarà informato annualmente sull'assegnazione e sull'andamento delle quote di eccedenza accumulate.

Le modifiche del sistema di partecipazione alle eccedenze nel corso della durata contrattuale devono essere comunicate in anticipo all'autorità di vigilanza e ai contraenti.

R11

Obbligo d'informare in caso di decesso

Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato il prima possibile alla Basilese Vita SA. Oltre alla polizza, occorre inviare un atto ufficiale di morte e un certificato medico dettagliato.

R12

Giustificazione del diritto

Per la determinazione o la verifica del diritto alle prestazioni, la Basilese Vita SA è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre presentare, ad esempio, i seguenti documenti:

- certificati medici;
- questionari della Basilese Vita SA;
- rapporti del datore di lavoro;
- rapporti sull'organizzazione dell'azienda;
- perizie e rapporti medici o aziendali;
- dossier completi sul sinistro, in possesso degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri;
- attestazioni di pagamento delle prestazioni da parte degli assicuratori sociali o privati svizzeri o esteri;
- bilanci e conti economici;
- certificati di salario e attestazioni fiscali;
- estratti del conto individuale dell'AVS;
- certificato di domicilio;
- atto ufficiale di morte;
- certificato ereditario.

È fatto salvo l'obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi non elencati qui sopra. I documenti giustificativi richiesti devono essere inviati entro 6 settimane.

In caso di domicilio in uno dei paesi elencati al punto EU6, occorre presentare i documenti giustificativi in originale nonché una traduzione tedesca autenticata a meno che l'originale non sia stato rilasciato in francese, italiano o inglese.

Le spese per il rilascio, la compilazione, la traduzione e l'invio dei documenti giustificativi sono a carico dell'avente diritto.

La Basilese Vita SA può richiedere in qualsiasi momento che il danno alla salute venga determinato e/o valutato da un medico in Svizzera o da un medico all'estero designato dalla stessa. Se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le spese derivanti da un tale provvedimento, indipendentemente dalla loro natura ed entità, sono completamente a carico dell'avente diritto.

R13

Scadenza della prestazione assicurativa e luogo di adempimento

La prestazione assicurativa è dovuta dopo 4 settimane dall'invio, da parte dell'avente diritto, di tutti i documenti necessari alla giustificazione del suo diritto, e può essere corrisposta, in modo conforme alla legge, al detentore della polizza. Il luogo di adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto. In caso di domicilio all'estero, il luogo di adempimento è la sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

R14

Riduzione della prestazione

La Basilese Vita SA rinuncia al diritto conferitole dalla legge di ridurre la prestazione assicurativa quando l'evento assicurato è stato provocato per negligenza grave. Le prestazioni a favore di un beneficiario vengono ridotte o rifiutate, se questi ha provocato intenzionalmente l'evento assicurato.

R15

Suicidio

In caso di suicidio durante il periodo di copertura assicurativa provvisoria, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

In caso di suicidio entro 3 anni dall'inizio o dalla rimessa in vigore dell'assicurazione viene corrisposta solo la riserva matematica. Ciò vale analogamente anche per l'aumento delle prestazioni assicurative e per la proroga della durata assicurativa.

R16

Designazione dei beneficiari

Salvo diversa decisione, sono designati i seguenti beneficiari:

→ In caso di vita

Il contraente

→ In caso di decesso

1. il coniuge o partner registrato,
2. in loro mancanza, i figli,
3. in loro mancanza, i genitori,
4. in loro mancanza, gli altri eredi della persona assicurata.

Prima del verificarsi dell'evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può designare in qualsiasi momento una persona fisica o giuridica come beneficiario o

modificare l'attuale designazione del beneficiario a condizione che quest'ultima sia revocabile.

La designazione del beneficiario diventa irrevocabile con la rinuncia scritta al potere di revoca, firmata dal contraente, e la consegna della polizza al beneficiario.

R17

Costituzione in pegno e cessione

In qualsiasi momento, il contraente può costituire in pegno o cedere a terzi il suo diritto alle prestazioni assicurative, completamente o solo in parte.

R18

Prestito (anticipo)

La Basilese Vita SA può concedere al contraente un prestito (anticipo) a condizione che l'assicurazione preveda un valore di riscatto. I crediti in sospeso derivanti dal prestito saranno dedotti dal pagamento della prestazione.

R19

Prestazioni pecuniarie

L'erogazione delle prestazioni pecuniarie avviene mediante versamento su un conto bancario o postale.

R20

Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Obbligo di notifica

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/ dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocertificazione. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/ dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Obbligo di collaborazione

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

Violazione dell'obbligo di notifica e di collaborazione

Se il contraente viola l'obbligo di notifica e di collaborazione, la Basilese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.

Notifica alle autorità fiscali

In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

Soggetto giuridico

Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un'entità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

Soggetto controllante

Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, beneficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.

R21**Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali**

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

R22**Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni**

Sono ritenuti giuridicamente validi gli avvisi, le comunicazioni e le dichiarazioni inviati dalla Basilese Vita SA all'ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, il contraente è tenuto ad indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Basilese Vita SA devono essere inviati per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo ad una succursale della Basilese o alla sede centrale a Basilea.

Anche eventuali modifiche d'indirizzo o del nominativo devono essere comunicate tempestivamente alla Basilese Vita SA.

Se il contraente, la persona assicurata o il beneficiario è soggetto all'obbligo fiscale all'estero, la polizza assicurativa deve, all'occorrenza, essere dichiarata anche alle autorità estere di competenza. La Basilese Vita SA informa che su richiesta delle autorità, ad esempio in caso di domanda di assistenza amministrativa, essa può trasmettere dati all'autorità svizzera di competenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, soprattutto in virtù degli accordi sulla doppia imposizione.

R23**Accordi particolari**

Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede centrale della Basilese Vita SA a Basilea.

R24**Basi legali**

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

R25**Foro competente**

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o ad esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il domicilio del contraente o dell'avente diritto si trova nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

R26**Copertura assicurativa durante il servizio militare e in caso di guerra**

Per tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera valgono le seguenti disposizioni emanate dall'autorità svizzera di vigilanza.

Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno del paese – senza che, nell'uno e nell'altro caso, intervengano operazioni belliche – sono considerati come servizio militare in tempo di pace e come tali sono coperti in base alle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine delle ostilità. È irrilevante che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra o che si trovi in Svizzera o all'estero. La contribuzione unica di guerra è destinata a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto esse riguardino assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Basilese Vita SA, di comune accordo con l'autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Se scadono delle prestazioni assicurative prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Basilese Vita SA ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine delle ostilità. L'entità della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Basilese Vita SA d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza. Il giorno dell'inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall'autorità svizzera di vigilanza. Se la persona assicurata prende parte ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante una tale guerra o entro 6 mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Basilese Vita SA è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso. L'importo dovuto non potrà, tuttavia, essere superiore alla prestazione assicurata in caso di decesso. Se sono assicurate rendite di sopravvivenza, al posto della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva matematica al giorno del decesso, per un importo massimo pari a quello delle rendite assicurate. La Basilese Vita SA, d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza, si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente paragrafo e di applicare queste modifiche al presente contratto. Inoltre, sono espressamente fatte salve le disposizioni legali e amministrative emanate in relazione ad una guerra, in particolare quelle che riguardano il riscatto dell'assicurazione.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch